

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1108. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA SUI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATA TABELLA DELLE ROTTE, FATTO A ROMA IL 2 MAGGIO 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3105)*

---

**(A.C. n. 3105, sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1592. — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO INTERREGIONALE DI COOPERAZIONE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E IL MERCATO COMUNE DEL SUD ED I SUOI STATI PARTI, DALL'ALTRA, CON DICHIARAZIONE CONGIUNTA, FATTO A MADRID IL 15 DICEMBRE 1995 (APPROVATO DAL SENATO) (3505)*

**(A.C. n. 3505, sezione 1)****ARTICOLI 1 e 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 34 dell'Accordo stesso.

**(A.C. n. 3505, sezione 2)****ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4 milioni annue a decorrere dal 1997 e che non potrà comunque superare tale importo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Eventuali ulteriori spese derivanti dalla partecipazione dei funzionari italiani alle missioni realizzate in attuazione dell'Accordo cui all'articolo 1 saranno poste a carico del bilancio dell'Unione europea.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-  
TICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 3.**

*Al comma 1, sopprimere le parole: e che non potrà comunque superare tale importo.*

**3. 1.**

La Commissione.

*Sopprimere il comma 2.*

**3. 2.**

La Commissione.

**(A.C. n. 3505, sezione 3)****ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(A.C. n. 3505, sezione 4)**

ORDINE DEL GIORNO

La Camera, esaminato il disegno di legge n. 3505

impegna il Governo

a contenere gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento nel limite di lire 4 milioni annui a decorrere dal 1997, non superando in ogni caso tale somma.

**(9/3505/1)**

Leoni.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1870. — RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELLA CONVENZIONE SULL'AIUTO ALIMENTARE DEL 1995,  
FATTA A LONDRA IL 5 DICEMBRE 1994 (APPROVATO DAL  
SENATO) (3506)*

---

**(A.C. n. 3506, sezione 1)**

ARTICOLI 1, 2, 3, 4 E 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

**ART. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994.

**ART. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXI della Convenzione stessa.

**ART. 3.**

1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme comunitarie emanate o che saranno emanate, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

**ART. 4.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70

miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. La somma prevista al comma 1 è iscritta nello stato di previsione dell'AIMA, che vi attribuisce evidenza contabile per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**ART. 5.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(A.C. n. 3506, sezione 2)****ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che la convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 fa parte, insieme alla Convenzione sul commercio dei cereali, del nuovo accordo internazionale sui cereali, entrato in vigore il 1° luglio 1995;

considerato che questa forma di aiuto alimentare ha anche lo scopo precipuo di smaltire le eventuali eccedenze di produzione che con il ricorso all'intervento determinano un costo aggiuntivo a carico dell'erario:

impegna il Governo

a utilizzare prioritariamente quelle derrate alimentari che risultano di produzione eccedentaria a livello nazionale, tenuto conto delle abitudini alimentari dei paesi beneficiari del suddetto aiuto.

**9/3506/1.**

De Ghislanzoni Cardoli.

La Camera

premesso che

l'Italia ha aderito in qualità di membro alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1986, scaduta il 30 giugno 1995;

l'Italia ha firmato "per consensus" presso la sede delle Nazioni Unite di New York in data 30 giugno 1995, la nuova Convenzione sull'aiuto alimentare ai Paesi in via di sviluppo del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994, chiedendo, secondo il dettato degli articoli XVIII e XIX della Convenzione stessa, una proroga per il deposito dello strumento di ratifica in aderenza alle proprie procedure interne istituzionali;

l'onere complessivo a carico dell'Italia è determinato in lire 70 miliardi per ciascun anno del triennio 1997-1999;

la quota sopra detta viene iscritta nello stato di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), che provvede alle forniture di aiuto alimentare ai Paesi in via di sviluppo;

detta Convenzione recita all'articolo III, comma 6: "Omissis ... i donatori sono incoraggiati ad assumere a proprio carico, ove ciò appaia opportuno, i costi di trasporto dei loro contributi in cereali ... omissis";

e all'articolo V, comma 1: "I membri possono designare uno o più Paesi beneficiari dei contributi da essi versati in conformità della presente Convenzione";

ed al comma 2 dello stesso articolo: "I membri possono concedere i loro contributi su base bilaterale o tramite organizzazioni intergovernative e/o organizzazioni governative";

impegna il Governo

a comunicare alla III Commissione Esteri della Camera in tempo utile affinché possano essere espresse, da parte della stessa Commissione, valutazioni sulle decisioni prese dal Governo:

quali sono i Paesi destinatari per il 1997 dell'aiuto alimentare ed in quali proporzioni economiche;

quali sono i fornitori dei doni alimentari per il 1997 ed in quali proporzioni economiche;

quali sono le imprese od enti che si occupano del trasporto per il 1997 nel Paese beneficiario ed a quali tariffe;

quali sono stati i criteri ispiratori delle scelte di cui ai punti precedenti;

quali sono i criteri che ispireranno le scelte dei Paesi da aiutare, dei fornitori dei beni alimentari e del trasporto degli stessi a destinazione per l'anno 1998.

**9/3506/2.**

Rivolta, Calzavara, Valducci.

*DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE  
DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA FRANCESE SUL RICONOSCI-  
MENTO DEI TITOLI RILASCIATI DAI LICEI FRAN-  
CESI DI MILANO E TORINO, EFFETTUATO A ROMA  
IL 4-14 GIUGNO 1996 (3025)*

---

*(A.C. n. 3025, sezione 1)*

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMIS-  
SIONE IDENTICO A QUELLO DEL GO-  
VERNO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei

francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di lettere di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto nello Scambio di lettere stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.